

Studio Legale  
**Avv. ELIA ALAIA**  
*Patrocinante in Cassazione*  
Via Galluccio n. 52 – 80035 Nola (NA)  
Via Santa n. 6- 83020 Sperone (AV)  
Tel./Fax 081/8238017 – cell. 3470065348  
Email: [studioalaia@pec.it](mailto:studioalaia@pec.it) - [studioalaia@inwind.it](mailto:studioalaia@inwind.it)

---

## **TRIBUNALE DI FERRARA**

### **Sez. Lavoro**

**Ricorso ex art. 669-bis c.p.c. e art. 700 c.p.c.**

***Con contestuale istanza di notificazione ex art. 151 cpc***

#### **per**

il sig. **De Vito Luigi** ( C.F.: DVTLGU89H16H931Y) nato il 16.06.89 a s. Giuseppe Ves.no (NA) e residente in Ottaviano (NA) alla via Zabatta n. 38, ed elettivamente domiciliato in Nola (NA) alla Galluccio 52, presso lo studio dell' *avv. Elia Alaia* ( C.F.: LAALEI67M05A508O) che lo rappresenta e difende come da procura in calce al presente atto e con questo dichiara sin d'ora di voler ricevere eventuali comunicazioni a mezzo fax al seguente n. 0818238017 o via email: [studioalaia@pec.it](mailto:studioalaia@pec.it),

#### **contro**

- **Istituto Liceo Classico LC Liceo Ginnasio G. Cevolani** ( C.F.: 81001310382 ) in persona del legale con sede in Cento (FE) alla via Matteotti 17 cap 44042; con indirizzo pec.: [fepc01000e@pec.istruzione.it](mailto:fepc01000e@pec.istruzione.it);
- **Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia-Romagna** ( C.F.:80062970373) in persona del legale rapp.te p.t. con sede in Bologna alla via de' Castagnoli n. 1, 40126, con indirizzo pec: [drer@postacert.istruzione.it](mailto:drer@postacert.istruzione.it).
- **Ufficio Scolastico Territoriale di Ferrara**, (C.F.: 80008820385) in persona del legale rapp.te p.t. con sede in Ferrara (FE) alla via Madama n. 35 cap 44121 e con indirizzo pec: [csafe@postacert.istruzione.it](mailto:csafe@postacert.istruzione.it);
- **Ministero dell'Istruzione e dell'Università e della Ricerca** ( C.F: 80185250588) in persona del Ministro p.t. con sede in presso l'avv.ra distrettuale di Stato sita in Bologna alla via A. Testoni, 6 - C.A.P. 40123 e con indirizzo pec: [ads.bo@mailcert.avvocaturastato.it](mailto:ads.bo@mailcert.avvocaturastato.it);



Studio Legale  
**Avv. ELIA ALAIA**  
*Patrocinante in Cassazione*  
 Via Galluccio n. 52 – 80035 Nola (NA)  
 Via Santa n. 6- 83020 Sperone (AV)  
 Tel./Fax 081/8238017 – cell. 3470065348  
 Email: [studioalaia@pec.it](mailto:studioalaia@pec.it) - [studioalaia@inwind.it](mailto:studioalaia@inwind.it)

---

**Oggetto: Ricorso avverso il decreto di rettifica del punteggio e risoluzione del rapporto di lavoro recante N. Protocollo: 0010778 del 04.12.21 dell' Istituto Liceo Classico G. Cevolani ( vedasi doc. 11).**

Impugnativa del decreto di rettifica del punteggio e risoluzione del rapporto di lavoro - azione di accertamento dell'illegittimità del decreto di depennamento - Disapplicazione e/o annullamento del primo decreto di depennamento dalle graduatorie di Istituto di terza fascia per il triennio 2017/2021, con conseguente richiesta di reinserimento-ricollocazione nelle predette graduatorie. Accertamento del diritto del ricorrente al riconoscimento della piena validità del titolo culturale di accesso al profilo di collaboratore scolastico, nonché il riconoscimento giuridico dell'integrale punteggio per il servizio finora svolto.

### Premessa

I principali elementi di causa si possono così descrivere:

- A) Il ricorrente svolge le mansioni di collaboratore scolastico presso gli istituti scolastici italiani pubblici e privati, avendone la qualifica;
- B) Che il suddetto è inserito nelle graduatorie definitive del personale ATA di 3° fascia per il triennio 2021-2024 come da richiesta inoltrata presso la scuola Capofila I.C. “ G. Cevolani” di Ferrara (FE), avendo presentato il seguente punteggio:

PROFILO	Da Punti
Coll. Scolastico	13,90
A.Tecnico	10,10
A. Amm.	11,10

C) Che per l'anno scolastico 2018-2019 ha svolto tale attività lavorativa come collaboratore scolastico presso l'Istituto Superiore ITS “ Mario Rigoni Stern” di Asiago (VI) ( vedasi all. 3);

D) Che il suddetto istituto già alla prima convocazione provvedeva a verificare i titoli dichiarati dall'istante al momento della presentazione della domanda per il periodo lavorativo 2017-21 e che tali titoli risultavano essere veritieri;



Studio Legale  
**Avv. ELIA ALAIA**  
*Patrocinante in Cassazione*  
Via Galluccio n. 52 – 80035 Nola (NA)  
Via Santa n. 6- 83020 Sperone (AV)  
Tel./Fax 081/8238017 – cell. 3470065348  
Email: [studioalaia@pec.it](mailto:studioalaia@pec.it) - [studioalaia@inwind.it](mailto:studioalaia@inwind.it)

---

- E) Che stante ciò, l'istante ha prestato attività lavorativa come collaboratore scolastico sia presso il suddetto istituto che presso altri Istituti scolastici sino alla scadenza contrattuale per l'anno scolastico 2018/19 prevista al 30.06.19 ( vedasi contratti allegati dal n.3 e successivi rinnovi mensili);
- F) Che l'istante in data 24.10.18 con prot. N. 3113 sottoscriveva il contratto di lavoro con l'istituto G. Rodari di Rossano Veneto per n. 24 ore per il periodo 24.10.18-30.06.19 e che a seguito della suddetta sottoscrizione di contratto il summenzionato istituto con email del 18.01.19 ( vedasi allegato n.5) ha provveduto a richiedere all'Istituto Passarelli di S. Marco di Castellabate (SA) sia la parità scolastica del suddetto Istituto che la qualifica del ricorrente ( vedasi email del 01.02.19 all. 5);
- G) Che l'Istituto Passarelli con email di risposta del 06.03.19 recante prot. N. 1210/3.2.e – 06.03.19 ha confermato all'Istituto Rodari di Rossano Veneto (VI) la qualifica triennale del ricorrente;
- H) Che al fine di completare le 36 ore previste dal contratto sottoscriveva in data 13.10.18 con l'Istituto Scolastico IC “ F. D’Assisi” Tezze sul Brenta (VI) il contratto di lavoro recante prot. N. 1689 del 09.02.19, per il periodo 09.02.19 – 09.06.19 ( vedasi all. doc. n. 6) quale completamento delle 36 ore settimanali previste ex lege;
- I) Che successivamente ad inizio del nuovo anno scolastico in data 25.09.2019 sottoscriveva un nuovo contratto di lavoro con l'Istituto Scolastico Comprensivo di Bassano del Grappa per il periodo 25.09.19 -31.08.20, per 36 ore settimanali recante prot. N. 6013 ( vedasi allegato n. 7);
- J) Che successivamente in data 17.12.19 il suddetto Istituto revocava il contratto di lavoro in quanto a suo dire il titolo di studio, rilasciato dall'Istituto Passarelli di Castellabate (SA), presentato ai fini della graduatoria non risultava valido ( vedasi doc. All. n. 8);
- K) Che il ricorrente in data 13.12.19 per il tramite della CISAL di S. Giuseppe Ves.no (NA) chiedeva la sospensione del provvedimento adottato in attesa di ulteriori accertamenti presso l'Istituto Professionale Alberghiero “ Fondazione Passarelli di Castellabate (SA) al fine di verificare e di apportare i dovuti controlli presso il summenzionato istituto;



Studio Legale  
**Avv. ELIA ALAIA**  
*Patrocinante in Cassazione*  
 Via Galluccio n. 52 – 80035 Nola (NA)  
 Via Santa n. 6- 83020 Sperone (AV)  
 Tel./Fax 081/8238017 – cell. 3470065348  
 Email: [studioalaia@pec.it](mailto:studioalaia@pec.it) - [studioalaia@inwind.it](mailto:studioalaia@inwind.it)

---

L) Che nelle more il ricorrente non impugnava la suddetta revoca nei termini di legge in quanto nelle immediatezze aveva una nuova e migliore offerta di lavoro in ambito privato e anche perché nelle more sopraggiungeva la problematica Covid -19 (facendo rientro presso il proprio luogo di residenza) pertanto sino al 30.06.21 non esercitava alcuna prestazione lavorativa con la Pubblica Amministrazione;

M) Che a seguito della nuova presentazione delle domande di inserimento nelle graduatorie definitive del personale ATA di 3° fascia per il triennio 2021-2024 inoltrava una nuova domanda presso la scuola Capofila LC Liceo Ginnasio G. Cevolani di Cento (vedasi doc. all. n. 1);

N) che al momento dell'inoltro della domanda il sistema informatizzato del M.I.U.R. in automatico gli riconosceva ai fini del punteggio, sia il titolo che il periodo lavorativo 2018-19 che il punteggio per il periodo di lavoro prestato con la P.A. pertanto la domanda veniva inoltrata dal sistema con il punteggio di 13,90 come Collaboratore scolastico;

O) che con il suddetto punteggio il ricorrente in data 21.09.21 sottoscriveva con il Liceo Ginnasio "G. Cevolani" di Cento (FE) il contratto di lavoro come collaboratore scolastico con decorrenza dal 14.09.21 e valido sino al 30.06.22 (vedasi doc. all. n. 9);

P) Che in data 11.10.21 con prot. N. 7584 veniva emesso il decreto di convalida dei titoli del ricorrente (vedasi doc all. n. 10);

Q) Che in data 04.12.21 veniva comunicato al ricorrente che con Prot. 0010778 del 04.12./21 il decreto di rettifica del suo punteggio e la relativa nuova tabella:

PROFILO	Da Punti	A punti
Coll. Scolastico	13,90	9,90
AT	10	9,20
A. Amm.	11	10,20

e contestualmente gli veniva comunicato il recesso del rapporto lavorativo a decorrere dal 04.12.21 con effetto immediato (vedasi doc. all. n. 11) nonché l'annullamento della convalida recante prot. N. 7584 del 11.10.21;



Studio Legale  
**Avv. ELIA ALAIA**  
*Patrocinante in Cassazione*  
 Via Galluccio n. 52 – 80035 Nola (NA)  
 Via Santa n. 6- 83020 Sperone (AV)  
 Tel./Fax 081/8238017 – cell. 3470065348  
 Email: [studioalaia@pec.it](mailto:studioalaia@pec.it) - [studioalaia@inwind.it](mailto:studioalaia@inwind.it)

---

R) Che tutto ciò avveniva in quanto a seguito di un presunto controllo operato dalla direzione didattica del Liceo “G. Cevolani” sul punteggio dichiarato dal ricorrente, questa riscontrava delle anomalie tra quanto dichiarato dal lavoratore e quanto presente nel sistema informatico del M.I.U.R.;

S) Che il summenzionato Istituto scolastico dai controlli effettuati con le modalità previste ex art. 71 e 72 del DPR 28/12/2000 n. 445 e dal carteggio intercorso affermava che risultavano le seguenti anomalie: “... *VISTO il decreto di depennamento dell’Istituto “Mario Rigoni Stern” di Asiago (VI) intervenuto nel precedente triennio n. prot. 9992/21; ... che il servizio prestato nello scorso triennio non è valutabile ai fini giuridici in conseguenza del suddetto decreto di depennamento; ...ritenuto necessario procedere al ripristino della corretta azione amministrativa... dispone l’annullamento del decreto di convalida prot. N. 7584 del 11.10.21; ...; la rettifica del punteggio... come di seguito indicato:*

PROFILO	Da Punti	A punti
Coll. Scolastico	13,90	9,90
AT	10	9,20
A. Amm.	11	10,20

... *La risoluzione del rapporto di lavoro con il sig. De Vito Luigi a far data dal 06.12.21( vedasi doc. N. 11);*

T) Che per effetto del suddetto provvedimento al ricorrente è stato assegnato un punteggio di 9,90 anziché 13,90 e pertanto è stato superato nella graduatoria da altro personale del settore;

U) Che il suddetto Istituto al momento della verifica dei titoli posseduti dal ricorrente non ha eseguito alcuna verifica sul titolo di studio, ma si è limitato a verificare quanto già erroneamente in precedenza era stato riportato dall’ Istituto scolastico di Asiago (VI) “ Mario Rigoni Stern”, senza sincerarsi presso l’Istituto Professionale Alberghiero “ Fondazione Passarelli di S. Marco di Castellabate (SA) se il titolo di studio posseduto



Studio Legale  
**Avv. ELIA ALAIA**  
*Patrocinante in Cassazione*  
 Via Galluccio n. 52 – 80035 Nola (NA)  
 Via Santa n. 6- 83020 Sperone (AV)  
 Tel./Fax 081/8238017 – cell. 3470065348  
 Email: [studioalaia@pec.it](mailto:studioalaia@pec.it) - [studioalaia@inwind.it](mailto:studioalaia@inwind.it)

---

dal ricorrente fosse veritiero o meno, come invece aveva fatto l'Istituto G. Rodari di Rossano Veneto in data 01.02.19 ( vedasi doc n. 5);

V) Che il ricorrente è in possesso del suddetto titolo di qualifica professionale conseguito correttamente presso l'Istituto Professionale Alberghiero “ Fondazione Passarelli di Castellabate – SA ( vedasi doc. all. n. 2);

**W) Che sino ad oggi all'istante non è mai pervenuta alcuna comunicazione di annullamento e/o contestazione del titolo conseguito presso il summenzionato istituto paritario da parte di organi preposti alla verifica dello stesso e che nessun ente ha mai comunicato al ricorrente l'avvio di un procedimento in corso a suo carico o a carico del summenzionato istituto paritario;**

**X) Che l'istante si trova in una posizione di terzo tra l'Istituto Professionale Alberghiero “ Fondazione Passarelli di Castellabate (SA) ove ha conseguito il titolo di qualifica professionale nel lontano 2013 ed il Liceo “ G. Cevolani ” di Cento (FE) chiamato a verificare i titoli del ricorrente;**

Y) Che il suddetto titolo professionale è stato conseguito regolarmente nel 2013 previo esame di qualifica del ricorrente con votazione 100/100 e per il quale nell'anno 2014 è stata rilasciata apposita attestazione ( vedasi doc. all. n. 2);

Z) Che il ricorrente oltre al suddetto titolo nel corso degli anni ha conseguito anche altri diplomi ed attestati di qualifica ( vedasi doc. all. n. 12, 13 e 14) che legittimano il punteggio dichiarato nella domanda di inserimento nelle graduatorie del personale ATA per il triennio 2021-24; titoli tutti regolarmente conseguiti.

AA) Che in graduatoria, nonostante due anni di lavoro nella P.A., si trova con un punteggio di gran lunga inferiore a quello reale, con la conseguenza di vedersi superato da altri concorrenti che non hanno mai prestato servizio nella P.A. in quanto ad oggi non gli è stato riconosciuto il periodo lavorativo di diritto con la P.A., ma solo di fatto. Attualmente il ricorrente oltre a vedersi ridurre illegittimamente il punteggio è anche privo di retribuzione, stante l'interruzione del rapporto di lavoro alla data del 06.12.21. Alla luce di quanto esposto, si evidenzia palesemente che il comportamento dei convenuti si è realizzato in violazione ed in aperto contrasto con l'art.36 della Costituzione e dell'art. 2099 c.c..



Studio Legale  
**Avv. ELIA ALAIA**  
*Patrocinante in Cassazione*  
Via Galluccio n. 52 – 80035 Nola (NA)  
Via Santa n. 6- 83020 Sperone (AV)  
Tel./Fax 081/8238017 – cell. 3470065348  
Email: [studioalaia@pec.it](mailto:studioalaia@pec.it) - [studioalaia@inwind.it](mailto:studioalaia@inwind.it)

---

Nel caso di specie è evidente che l'Istituto Scolastico, nella qualità di datore di lavoro, del tutto illegittimamente ha omesso di attribuire al ricorrente il punteggio da questo meritato e conseguito nel corso degli anni lavorativi e nel contempo ha interrotto il rapporto lavorativo senza una valida motivazione.

### **ELEMENTI IN FATTO E IN DIRITTO**

L'intimato licenziamento/risoluzione del contratto per riduzione del punteggio comminato dal Liceo "G. Cevolani" di Cento (FE) in data 04.12.2021 e comunicato al ricorrente con effetti dal 06.12.2021 a mani proprie, così come il decreto di rettifica del punteggio per la graduatoria di personale ATA di terza fascia per il triennio 2021/2024, disposto dal suddetto istituto, sono provvedimenti illegittimi, nulli, inefficaci, infondati in fatto e in diritto, e adottati in violazione di legge, per tutti i motivi di seguito riportati. Con il presente atto, il ricorrente agisce in giudizio al fine di sentir dichiarare la illegittimità dei suddetti provvedimenti adottati nei suoi confronti, onde ottenere la disapplicazione dei provvedimenti illegittimi sopra descritti, con conseguente reinserimento in graduatoria e ripristino del punteggio ingiustamente decurtato, fondando le sue pretese sulle seguenti e concordanti osservazioni in fatto ed in diritto.

All'uopo si sottopongono all'onorevole giudicante le seguenti osservazioni:

### **BREVI CENNI IN ORDINE ALLA GIURISDIZIONE DEL TRIBUNALE ORDINARIO IN FUNZIONE DI GIUDICE DEL LAVORO.**

Questo procuratore, preliminarmente, evidenzia come il ricorrente lamenti un'impropria esclusione dalla graduatoria di istituto di terza fascia del personale ATA.

*Il petitum* del presente giudizio è costituito dal pronunciamento dell'Organo Giudicante in merito all'accertamento del diritto del ricorrente all'essere reinserito nella graduatoria ATA nel punteggio che gli spetta per titoli, in virtù del possesso di idonei titoli di accesso.



Studio Legale  
**Avv. ELIA ALAIA**  
*Patrocinante in Cassazione*  
Via Galluccio n. 52 – 80035 Nola (NA)  
Via Santa n. 6- 83020 Sperone (AV)  
Tel./Fax 081/8238017 – cell. 3470065348  
Email: [studioalaia@pec.it](mailto:studioalaia@pec.it) - [studioalaia@inwind.it](mailto:studioalaia@inwind.it)

---

Ciò posto, **emerge chiaramente che i provvedimenti dirigenziali**, concernenti le graduatorie, **finalizzati all'assunzione di personale ATA, non assumono veste e qualificazione di atti di diritto pubblico**, espressione di esercizio di poteri organizzatori autoritativi, **ma di atti che non possono che restare compresi tra le determinazioni assunte con la capacità ed i poteri del datore di lavoro privato**, di fronte ai quali sono configurabili solo *diritti soggettivi*, avendo, la pretesa ad oggetto, la conformità a legge degli atti di gestione della graduatoria utile per l'eventuale assunzione (*T.A.R. Lazio- Roma, Sezione III Bis, sentenza 16 dicembre 2011 – 30 gennaio 2012, n. 1021*). L'art. 63, comma 1, del d.lgs n. 165 del 2001 devolve al giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro, "tutte" le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze della pubblica amministrazione. Di conseguenza, anche il caso di specie rientra tra quelli di competenza del giudice ordinario. Infatti,

Da ultimo è intervenuta sulla questione della giurisdizione la Corte Suprema di Cassazione, Sezioni Unite, con l'ordinanza n. 25840/2016, ove, in materia, viene ribadito il doppio binario della giurisdizione.

In particolare al punto 4.3, l'art. 63, comma 1, del d.lgs n. 165 del 2001, chiarisce che ai fini della individuazione di quale sia il giudice munito di giurisdizione in relazione alle controversie concernenti il diritto all'inserimento in una graduatoria, occorre dunque avere riguardo al *petitum* sostanziale dedotto in giudizio.

Se oggetto di tale domanda è la richiesta di annullamento dell'atto amministrativo generale o normativo, e solo quale effetto della rimozione di tale atto – di per sé preclusivo del soddisfacimento della pretesa del docente all'inserimento in una determinata graduatoria – l'accertamento del diritto del ricorrente all'inserimento in quella graduatoria, la giurisdizione non potrà che essere devoluta al giudice amministrativo, essendo proposta in via diretta una domanda di annullamento di un atto amministrativo.

**Se, viceversa, la domanda rivolta al giudice è specificamente volta all'accertamento del diritto del singolo docente all'inserimento nella graduatoria, ovvero al reinserimento previa disapplicazione del provvedimento di depennamento**



Studio Legale  
**Avv. ELIA ALAIA**  
*Patrocinante in Cassazione*  
Via Galluccio n. 52 – 80035 Nola (NA)  
Via Santa n. 6- 83020 Sperone (AV)  
Tel./Fax 081/8238017 – cell. 3470065348  
Email: [studioalaia@pec.it](mailto:studioalaia@pec.it) - [studioalaia@inwind.it](mailto:studioalaia@inwind.it)

---

**impugnato, la giurisdizione va attribuita al giudice ordinario.** Ed il caso di specie è riconducibile alla giurisdizione del giudice ordinario.

### **NEL MERITO.**

La documentazione oggetto di rettifica della graduatoria e/o esclusione e/o depennamento dalle graduatorie, è la certificazione prodotta, recante prot. 109652 del 10.10.14 (vedasi allegato n. 2) a firma del Presidente della Commissione dell'Istituto Professionale Passarelli di Castellabate (SA) che attesta che il ricorrente ha conseguito nell' a.s. 2012/2013 il "*Diploma di Qualifica (triennale) di Operatore dei Servizi della Ristorazione Settore Sala/Bar*".

A tale certificazione va riconosciuto il valore di prova legale, in quanto atto rilasciato da un soggetto che riveste la qualità di pubblico ufficiale.

Nell'attuale sistema nazionale di istruzione le scuole paritarie assolvono ad un servizio pubblico e possiedono l'abilitazione a rilasciare titoli di studio con valore legale.

Per questo motivo sono soggette alla vigilanza sempre più stringente da parte del Ministero della pubblica istruzione, per garantire la trasparenza e soprattutto salvaguardare la reputazione dell'istruzione paritaria. Pertanto, la certificazione rilasciata dalla scuola paritaria ha il valore di prova legale e cioè, ai sensi dell'art 2700 c.c., fa "piena prova", fino a querela di falso, della provenienza del documento dal pubblico ufficiale che lo ha formato, nonchè delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesta avvenuti in sua presenza o da lui compiuti".

I docenti di scuola paritaria, nell'esercizio delle loro funzioni, sono "pubblici ufficiali"; così pure il coordinatore didattico e il gestore. Lo conferma la Corte di Cassazione sez.

V penale con la sentenza n. 15367/2014 nonchè con la sentenza Sezione V, penale, n. 6138 del 22/01/1991.

Dichiara la Suprema Corte che l'equiparazione di una scuola privata a quella pubblica, secondo la legge 19/1/42 n. 86, può assumere la forma del riconoscimento o del pareggiamento che, in entrambi i casi, comporta la piena validità a tutti gli effetti degli studi compiuti e degli esami sostenuti presso la scuola stessa. Tanto premesso, i soggetti che organizzano, dirigono o svolgono attività di insegnamento nei citati istituti, hanno al



Studio Legale  
**Avv. ELIA ALAIA**  
*Patrocinante in Cassazione*  
 Via Galluccio n. 52 – 80035 Nola (NA)  
 Via Santa n. 6- 83020 Sperone (AV)  
 Tel./Fax 081/8238017 – cell. 3470065348  
 Email: [studioalaia@pec.it](mailto:studioalaia@pec.it) - [studioalaia@inwind.it](mailto:studioalaia@inwind.it)

---

pari di coloro che a tali compiti adempiono presso quelli pubblici, la qualifica di pubblico ufficiale. Il successivo periodo è ancora più esplicito. In virtù della citata equiparazione, deve ritenersi che anche il preside e gli insegnanti di una scuola riconosciuta o pareggiata, i quali esplicano, per effetto del riconoscimento o del pareggiamento e sotto la vigilanza del Ministero della Pubblica Istruzione, le suddette funzioni, con identici poteri, siano pubblici ufficiali; **ciò vale anche per il gestore di una scuola siffatta, là ove egli organizza e quindi contribuisce alle attività in questione**, dovendo invece essere considerato soggetto privato con riguardo alla gestione economica dell'ente.

**Il ricorrente ha regolarmente conseguito il titolo dichiarato all'esito di regolari esami.** Ne deriva, dunque, che lo stesso non si è attribuito una qualifica professionale che non era in suo possesso. **Difatti, non è imputabile allo stesso la sussistenza di eventuali vizi amministrativi che potrebbero inficiare tali provvedimenti, come oggi invece riferito dall'Amministrazione scolastica.**

A distanza di circa 8 anni dal conseguimento della qualifica professionale il ricorrente è venuto a conoscenza che il titolo rilasciato dall'Istituto Paritario non sarebbe valido, nonostante il superamento dell'esame sostenuto, e ciò per problematiche amministrative, peraltro non esplicitate, che questi non poteva e non era tenuto a conoscere. Pertanto, ne discende la veridicità della dichiarazione resa nella domanda di inserimento, posto che la questione circa la validità della qualifica afferisce ad altra e diversa vicenda amministrativa, rispetto alla quale il ricorrente è del tutto estraneo e irresponsabile. In altri e più chiari termini, il contenuto della dichiarazione resa è conforme agli atti formalmente adottati ovvero il conseguimento del diploma, e peraltro mai annullati o revocati, con gli effetti giuridici e la decorrenza ivi indicata.

**Non è evidentemente imputabile al ricorrente la sussistenza (né tanto meno la conoscenza) di vizi amministrativi che potrebbero inficiare tali provvedimenti, come oggi invece riferisce l'Amministrazione Scolastica.** Vizi che peraltro non vengono in alcun modo esplicitati e che – soprattutto - non hanno ancora comportato alcuna declaratoria di annullamento dei diplomi rilasciati dalla scuola paritaria e ne vi sono procedimenti penali per falso a carico del ricorrente.



Studio Legale  
**Avv. ELIA ALAIA**  
*Patrocinante in Cassazione*  
 Via Galluccio n. 52 – 80035 Nola (NA)  
 Via Santa n. 6- 83020 Sperone (AV)  
 Tel./Fax 081/8238017 – cell. 3470065348  
 Email: [studioalaia@pec.it](mailto:studioalaia@pec.it) - [studioalaia@inwind.it](mailto:studioalaia@inwind.it)

---

A ben vedere, tali vizi non solo non sono indicati ma neanche dedotti dall'Amministrazione la quale si limita a comunicare che il diploma di qualifica professionale non sarebbe valido. Anche a voler considerare come non valido il titolo dichiarato l'Amministrazione avrebbe dovuto comunque considerare la buona fede del ricorrente e valutare il carattere incolpevole dell'affidamento riposto nella sussistenza del titolo di studio. In un caso analogo il Consiglio di Stato ha convalidato il percorso di studio di un ricorrente laureatosi alla Statale di Milano sulla base di un diploma di maturità poi rivelatosi non valido (*Cfr. Consiglio di Stato, sentenza n. 3787/2016*).

Alla luce di quanto detto, sussiste una palese violazione dei principi di imparzialità e trasparenza ex art. 97 Cost, e conseguente illegittimità dei provvedimenti contestati. **Stante ciò si deve convenire per la rettifica del punteggio in 13,90 anziché 9,90 come erroneamente dichiarato dall'istituto Scolastico "G. Cevolani" di Cento (FE).**

#### **SULL' ILLEGITTIMITÀ DEL DECRETO DI DEPENNAMENTO E/O RETTIFICA PER VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI TEMPESTIVITÀ DELLA VERIFICA DELLA DOMANDA DI INSERIMENTO (ART. 7, D.M. 640/2017).**

L'art. 7 del D.M. 640/2017 prevede in capo ai dirigenti scolastici l'obbligo di procedere, all'atto del primo rapporto di lavoro, ai controlli sulle dichiarazioni rese dai candidati, relativamente ai titoli utili per l'accesso e a quelli valutabili ai fini dell'attribuzione del punteggio nelle graduatorie del personale ATA, aventi validità nel triennio 2021/24.

Inoltre, lo stesso articolo precisa che, nella fase di costituzione delle graduatorie, è fatto esclusivo riferimento ai dati riportati dal candidato nel modulo di domanda, sia per quanto riguarda l'inclusione dell'aspirante nelle singole graduatorie richieste, sia per il calcolo del punteggio da assegnare in base ai valori indicati nella tabella di valutazione.

Una volta costituite le graduatorie, ai sensi dei commi 4 e 5 dell'art. 7 devono essere effettuati i controlli sulle dichiarazioni dei candidati, con le modalità previste dagli artt. 71 e 72 del D.P.R. 445/2000.

**La normativa dispone espressamente che tali verifiche debbano essere tempestivamente attivate in occasione del primo rapporto di lavoro da parte del**



Studio Legale  
**Avv. ELIA ALAIA**  
*Patrocinante in Cassazione*  
 Via Galluccio n. 52 – 80035 Nola (NA)  
 Via Santa n. 6- 83020 Sperone (AV)  
 Tel./Fax 081/8238017 – cell. 3470065348  
 Email: [studioalaia@pec.it](mailto:studioalaia@pec.it) - [studioalaia@inwind.it](mailto:studioalaia@inwind.it)

---

dirigente scolastico che conferisce la supplenza, e **devono riguardare il complesso delle situazioni dichiarate dall'aspirante**, per tutte le graduatorie in cui il medesimo è incluso. In caso di mancata convalida dei dati, il dirigente dell'istituzione scolastica deve assumere le conseguenti determinazioni, ovvero deve procedere alla rideterminazione dei punteggi, dandone comunicazione al candidato e contestualmente alle istituzioni scolastiche dallo stesso indicate nel modello D3.

Se invece la convalida è positiva, il dirigente scolastico che gestisce il primo rapporto di lavoro deve comunicare alle altre scuole interessate l'avvenuta verifica e convalida dei dati.

Nel caso di specie, l'ampio lasso temporale tra la prima domanda (ottobre 2017), il conferimento del primo incarico (settembre 2018) e il decreto di depennamento (dicembre 2019), determina già di per se l'illegittimità del comportamento dell'Amministrazione resistente.

**Il primo dirigente** ( quello dell'Istituto scolastico Comprensivo Superiore ITS “ Mario Rigoni Stern -VI doc. n. 3 in atti ) **che ha avuto l'onere di verificare i titoli del ricorrente nel 2018 ha accertato che i requisiti posseduti** dal ricorrente all'atto della presentazione della domanda per il periodo 2017-20 **erano tutti validi**. Tant'è che l'istituto Statale G. Rodari di Rossano Veneto ( VI) che sottoscrive in data 24.10.18 con prot. 3113 il contratto di lavoro per il periodo 24.10.18 – 30.06.19 in modo del tutto autonomo, con email del 01.02.19 ( vedasi allegato n. 5) chiede esplicitamente se l'Istituto Passarelli ha la paritaria e se il sig. De Vito Luigi ha conseguito o meno la qualifica triennale o biennale. Infatti, questo così scrive nella email del 01.02.19: “...Buongiorno a seguito vostra risposta in allegato, si prega di specificare se la qualifica conseguita dal sig. De Vito Luigi è triennale oppure biennale post obbligo formativo. Si prega di allegare altresì il decreto di riconoscimento della parità scolastica con i relativi allegati”. In data 06.03.19 con email recante Prot. N. 1210/3.2e-06.03.19 l'Istituto Passarelli alla suddetta e precisa domanda formulata dall'Istituto “G. Rodari” : risponde che la qualifica è triennale e che il Passarelli è paritario in virtù del DM18.02.01 ( vedasi doc allegato n. 5). L'istituto Passarelli non risponde



Studio Legale  
**Avv. ELIA ALAIA**  
*Patrocinante in Cassazione*  
 Via Galluccio n. 52 – 80035 Nola (NA)  
 Via Santa n. 6- 83020 Sperone (AV)  
 Tel./Fax 081/8238017 – cell. 3470065348  
 Email: [studioalaia@pec.it](mailto:studioalaia@pec.it) - [studioalaia@inwind.it](mailto:studioalaia@inwind.it)

---

disconoscendo il sig. De Vito Luigi ed il suo titolo di studio, anzi specifica che la qualifica è triennale e che l'istituto è dotato di paritaria con DM 28.02.2001.

Dopo oltre un anno dalla sottoscrizione del primo contratto e relativa verifica dei requisiti posseduti, viene revocata la suddetta certificazione di convalida sulla base di una comunicazione dell'ambito territoriale di Salerno, circa una presunta non validità del titolo di studio. Null'altro viene aggiunto alla revocazione del titolo.

**Nel caso di specie è evidente che al momento della richiesta di informazioni (avvenuta sia nel 2018 da parte del dirigente dell' Istituto scolastico Comprensivo Superiore ITS “ Mario Rigoni Stern e successivamente dall'Istituto G. Rodari di Rossano Veneto (VI) circa i titoli posseduti dal ricorrente questi li possedeva ed erano tutti validi ( vale a dire anche il titolo di studio rilasciato dal Passarelli), altrimenti i due dirigenti scolastici avrebbero attestato il falso.**

Che la rettifica della certificazione sia avvenuta dopo oltre un anno dalla sottoscrizione del primo contratto di lavoro e dopo un anno dal rilascio della certificazione dei titoli posseduti, evidenzia un solo dato di fatto, che **il ricorrente è del tutto estraneo ad eventuale vicende amministrative che abbiano potuto interessare l'Istituto Scolastico Passarelli di S. Marco di Castellabate (SA)** ove nel 2013 ha conseguito la qualifica, oggetto di una presunta verifica.

Stante tutto ciò, si deve dedurre che i titoli posseduti e dichiarati dal ricorrente erano validi sia al momento della prima sottoscrizione di contratto ( 28.09.18 prot. 5012) ovvero nel 2018 e sia per tutto l'anno 2019, altrimenti i suddetti dirigenti avrebbero attestato il falso e con una colpa grave per aver tenuto presso i loro istituti un dipendente che non aveva titolo per svolgere le mansioni di collaboratore scolastico. **Stante tutto ciò si deve convenire per la rideterminazione del punteggio del ricorrente tenendo conto anche del titolo abilitativo rilasciato dall'Istituto Passarelli di Castellabate (SA).**

Fermo e rato quanto sopra, si evidenzia, che nel caso di specie anche il secondo dirigente, ovvero quello dell'Istituto “G. Cevolani” di Cento (FE), non sarebbe esente da colpe.



Studio Legale  
**Avv. ELIA ALAIA**  
*Patrocinante in Cassazione*  
 Via Galluccio n. 52 – 80035 Nola (NA)  
 Via Santa n. 6- 83020 Sperone (AV)  
 Tel./Fax 081/8238017 – cell. 3470065348  
 Email: [studioalaia@pec.it](mailto:studioalaia@pec.it) - [studioalaia@inwind.it](mailto:studioalaia@inwind.it)

---

Questo, ha sottoscritto il nuovo contratto di lavoro con il ricorrente ( vedasi doc. all. n. 9), il quale nei 30 gg. previsti ex lege ha verificato i titoli del ricorrente, questi erano risultati validi ai fini del rapporto lavorativo e del punteggio.

Il Dirigente Scolastico nel caso di specie, infatti, sarebbe venuto meno a un preciso onere imposto dagli artt. 7.4 e 7.5 del DM 640/2017 sulle dichiarazioni fornite ai sensi del DPR 445/2000, ovvero quello di verificare tempestivamente i dati contenuti nelle domanda di inserimento nelle graduatorie.

**Posto che, come è stato evidenziato, le dichiarazioni del ricorrente sono indubbiamente e incontrovertibilmente corrette, nel presente caso si è verificato un comportamento gravemente colposo della Pubblica Amministrazione.**

**A distanza di circa due anni, i medesimi titoli, GIA' CONVALIDATI, vengono poi giudicati invalidi, senza che nulla sia mutato nelle more, senza che sia intervenuto alcun provvedimento giudiziale che abbia sentenziato alcunché sulla validità o meno, sulla presunta falsità o meno del titoli, oggetto del presente giudizio. Senza un procedimento penale a carico del ricorrente. Il tutto sembra così strano ed assurdo. La dicitura “non validi” appare davvero poco comprensibile senza una motivazione.**

Il Ministero (*rectius* l'Istituzione Scolastica) ha posto in essere un comportamento illegittimo per violazione dei principi di imparzialità, correttezza, buona amministrazione e buona fede. Infatti, il termine “tempestivamente” indicato dalla normativa non fornisce una scadenza temporale definita, ma in caso di procedimenti amministrativi tra la Pubblica Amministrazione ed il cittadino, la legge che norma la tempistica e quindi la durata di questi procedimenti è la legge 69/2009. Quindi, **i controlli vanno effettuati entro i canonici 30 giorni ( art. 72, commi 1 e 2, DPR 445/00) dalla data di assunzione in servizio.** Infatti, la mancata valutazione tempestiva della domanda ha come conseguenza che, nella denegata ipotesi di conferma anche in questa sede della rettifica del punteggio disposta dal dirigente con l'atto qui impugnato, al ricorrente verranno riconosciuti i servizi prestati presso l'istituto scolastico statale solo di fatto e non ai fini giuridici.



Studio Legale  
**Avv. ELIA ALAIA**  
*Patrocinante in Cassazione*  
 Via Galluccio n. 52 – 80035 Nola (NA)  
 Via Santa n. 6- 83020 Sperone (AV)  
 Tel./Fax 081/8238017 – cell. 3470065348  
 Email: [studioalaia@pec.it](mailto:studioalaia@pec.it) - [studioalaia@inwind.it](mailto:studioalaia@inwind.it)

---

Pertanto, il ricorrente al momento di presentare la domanda di inserimento nelle graduatorie non potrà indicare il servizio svolto da settembre 2021 in poi!! Diversamente sarebbe stato se la scuola avesse verificato tempestivamente la domanda. Per quanto sopra si evince che l'intempestività della verifica da parte dell'istituzione scolastica ha causato un aggravamento del pregiudizio per l'esponente il quale non può e non deve subire conseguenze per il comportamento dell'amministrazione resistente. La colpa delle odierne resistenti risiede chiaramente nella violazione delle comuni regole di buona amministrazione correlate alla tempestività e accuratezza nella valutazione dei titoli, oltre che dalla disciplina prevista dalla normativa in materia.

**\*\* \* *Sul periculum in mora* \* \*\***

Parte ricorrente è precaria, senza occupazione, ricorre, con procedura di urgenza, al fine di ottenere il riconoscimento del diritto all'attribuzione del punteggio maturato e a maturarsi fino al 31.08.2022, se il suo rapporto di lavoro non fosse stato illegittimamente risolto, come sopra rappresentato. Il tutto al fine di ottenere la corretta posizione in graduatoria indispensabile per ricevere le convocazioni dirette alla assegnazione delle supplenze. Il depennamento e la contestuale non rilevanza giuridica dei periodi di servizio prestati, con l'azzeramento del punteggio per il periodo di lavoro espletati, non consentirà l'inserimento nella scuola in occasione dei prossimi, imminenti, aggiornamenti delle apposite graduatorie del personale Ata, in vista delle convocazioni. Come già precisato nelle premesse in fatto, nonché nei motivi di diritto del presente ricorso, nella fattispecie *de qua* è chiaramente ravvisabile l'illegittimo, quanto arbitrario, comportamento posto in essere dall'Amministrazione resistente, che rivela chiaramente l'esistenza di un pregiudizio imminente e irreparabile (c.d. *periculum in mora*) in una situazione meritevole di tutela immediata, che vede leso il diritto soggettivo del ricorrente all'inserimento nelle graduatorie per il profilo di Collaboratore Scolastico per il periodo 2021-24. Si tratta della lesione ad un bene giuridico non patrimoniale ed integra, ad avviso della scrivente difesa, pericolo imminente ed irreparabile, idoneo a giustificare il ricorso alla procedura d'urgenza in vista delle



Studio Legale  
**Avv. ELIA ALAIA**  
*Patrocinante in Cassazione*  
 Via Galluccio n. 52 – 80035 Nola (NA)  
 Via Santa n. 6- 83020 Sperone (AV)  
 Tel./Fax 081/8238017 – cell. 3470065348  
 Email: [studioalaia@pec.it](mailto:studioalaia@pec.it) - [studioalaia@inwind.it](mailto:studioalaia@inwind.it)

---

convocazioni per l'assegnazione delle supplenze del personale ATA sia per l'a.s. 2021/2022 che per il periodo successivo.

Il ricorrente, con la qualifica di collaboratore scolastico, dal momento in cui ha ricevuto il decreto di rettifica del punteggio non ha più lavorato! Lo stesso, al momento non ha alcuna fonte di sostentamento. Il ricorrente di fatto non lavora e non può lavorare in quanto escluso dalla graduatoria ATA del profilo professionale di Collaboratore Scolastico, in quanto l'attuale nuovo punteggio lo colloca in una posizione ove viene scavalcato da chi ha un punteggio superiore e che difficilmente lo vedrà lavorare nel triennio 2021-24.

C'è da dire poi, che tale rettifica comporterebbe anche il mancato inserimento nella terza fascia delle graduatorie del personale ATA, profilo CS e non gli consentirà l'accesso nella scuola in occasione delle nomine previste con l'avvio nemmeno del nuovo anno scolastico 2022-23, in quanto pregiudizievole.

**Pertanto, si risolverà in una perdita di professionalità e di chance, con particolare riferimento alla possibile copertura di posti mediante la stipula dei contratti supplenza anche annuali.**

Pertanto, la fondatezza circa l'esistenza del diritto vantato dal ricorrente (*fumus boni iuris*) e la sussistenza di un pericolo imminente e irreparabile (*periculum in mora*), giustificano ora la richiesta di tutela cautelare, dal momento che il definitivo provvedimento giurisdizionale, tardivamente emanato, si rilevarebbe praticamente inutile a causa del fatto che il diritto soggettivo *de quo* sarebbe già leso nelle more del giudizio ordinario.

Tutto ciò premesso, ritenuto e considerato il ricorrente come in epigrafe rappresentato, difeso e domiciliato

### RICORRE

all'Ill.mo Tribunale civile di Ferrara, Sezione Lavoro, affinché, previa fissazione di udienza, ai sensi e per gli effetti degli artt. 669 bis e ss ed art. 700 c.p.c. in accoglimento della presente domanda, Voglia *contrariis reiectis*, così provvedere:



Studio Legale  
**Avv. ELIA ALAIA**  
*Patrocinante in Cassazione*  
Via Galluccio n. 52 – 80035 Nola (NA)  
Via Santa n. 6- 83020 Sperone (AV)  
Tel./Fax 081/8238017 – cell. 3470065348  
Email: [studioalaia@pec.it](mailto:studioalaia@pec.it) - [studioalaia@inwind.it](mailto:studioalaia@inwind.it)

---

- preliminarmente emettere, ai sensi degli artt. 669 bis e ss. c.p.c. ed art. 700 c.p.c., i provvedimenti di urgenza più idonei ad assicurare provvisoriamente gli effetti della decisione sul merito e conseguentemente in via principale,

- accertata la sussistenza dei requisiti del *fumus boni juris* e del *periculum in mora*:

1. Previa disapplicazione del decreto n. 0010778 del 04.12.2021 di depennamento emesso dall' dell'Istituto Liceo Classico Statale G. Cevolani di Cento (FE) e del decreto di risoluzione del contratto a tempo determinato, in corso nell'a.s. 2020/21, emesso dallo stesso Istituto;

2. accertare e dichiarare la validità del titolo di accesso al profilo di Collaboratore Scolastico (Diploma di Qualifica Professionale) e conseguentemente ordinare all'Amministrazione resistente di ricollocare il ricorrente nella graduatoria di terza fascia del personale ATA per il profilo di Collaboratore Scolastico con il punteggio di 13,90;

3. riconoscere la validità anche ai fini giuridici di tutto il servizio svolto dal ricorrente presso le scuole statali e fino al 04.12.2021, data della risoluzione del contratto;

4. conseguentemente, condannare l'Amministrazione resistente al risarcimento del danno da mancato guadagno parametrato alle retribuzioni che il ricorrente avrebbe percepito fino alla scadenza del contratto sottoscritto con il Liceo Classico "G. Cevolani" di Cento (FE) se questo non fosse stato illegittimamente risolto;

5. Emettere ogni ulteriore e conseguenziale provvedimento ex lege;

6. condannare parte resistente al pagamento delle spese e competenze di giudizio oltre IVA, CPA e 15% di spese generali forfettarie, con attribuzione al sottoscritto avvocato antistatario ex art. 93 c.p.c.

Si chiede inoltre, fissare con decreto l'udienza di discussione della causa, invitando le parti a comparire personalmente. Si fa espressamente richiesta di volersi ordine ex art. 210 cpc a parte avversa l'esibizione in giudizio di tutti i documenti che interessano il ricorrente e che sono in possesso dei resistenti e di ogni altro documento utile ai fini della decisione.

**Si versano in atti i seguenti documenti:**



Studio Legale  
**Avv. ELIA ALAIA**  
*Patrocinante in Cassazione*  
 Via Galluccio n. 52 – 80035 Nola (NA)  
 Via Santa n. 6- 83020 Sperone (AV)  
 Tel./Fax 081/8238017 – cell. 3470065348  
 Email: [studioalaia@pec.it](mailto:studioalaia@pec.it) - [studioalaia@inwind.it](mailto:studioalaia@inwind.it)

---

1. domanda di inserimento delle graduatorie personale ATA per il triennio 2021/24;
  2. Diploma di Qualifica Professionale Triennale di “Operatore dei Servizi di Ristorazione Settore Sala/Bar” conseguita nell’ a.s. 2012/2013 presso la Scuola Paritaria “ Fondazione Passarelli” di Castellabate (SA);
  3. contratto di lavoro a tempo determinato prot. 3711 del 29.09.2018, presso l’Istituto Comprensivo “IC M. Rigoni Stern di Asiago (VI) e successive proroghe;
  4. Contratto di lavoro a tempo determinato prot. 3113 del 24.10.18 presso l’Istituto Scolastico IC “G. Rodari” di Rossano Veneto (VI);
  5. Email di risposta del 06.03.19 dell’istituto Passarelli all’Istituto G. Rodari del 01.02.19;
  6. Contratto di lavoro prot. N. 1689 del 09.02.19 sottoscritto con IC “ F. D’Assisi” di Tezze sul Brenta per completamento ore di lavoro;
  7. Contratto di lavoro a tempo determinato prot. 6013 del 25.09.19 presso l’Istituto Scolastico IC 1 Bassano del Grappa prot. N. 6013 del 25.09.19”;
  8. Decreto di depennamento e revoca del 17.12.19 prot. N. 8919/3.2.b;
  9. Contratto di lavoro n. prot. 6743 del 15.09.21 sottoscritto con il Liceo G. Cevolani di Cento (FE) per il periodo 14.09.21-30.06.22 per n. 36 ore lavorative;
  10. Convalida del punteggio rilasciata dall’istituto G. Cevolani del 11.10.21 n. prot. 0007584;
  11. Annullamento del decreto di convalida e rideterminazione del punteggio con risoluzione del rapporto lavorativo recante prot. 0010778 del 04.12.21;
  12. Attestato di qualifica Professionale O.S.A. rilasciato da Assorm Istituto Professione Istruzione e Formazione del 27.10.17;
  13. Patente Europea di Informatica del 18.03.17;
  14. Certificato di esami di Stato 2019/20 del Liceo Scientifico “S. Cuomo” di Acerra (NA) del 03.07.20 con prot. N. 1038;
  15. Estratto Contributivo INPS;
  16. Domanda di inserimento nelle graduatorie per il triennio 2017-2020;
  17. Procura ad litem.
- Salvo ogni altro diritto.



Studio Legale  
**Avv. ELIA ALAIA**  
*Patrocinante in Cassazione*  
 Via Galluccio n. 52 – 80035 Nola (NA)  
 Via Santa n. 6- 83020 Sperone (AV)  
 Tel./Fax 081/8238017 – cell. 3470065348  
 Email: [studioalaia@pec.it](mailto:studioalaia@pec.it) - [studioalaia@inwind.it](mailto:studioalaia@inwind.it)

---

Dichiarazione del valore della causa: ai sensi e per gli effetti dell'art. 14 c. 2 D.P.R. n. 115/2002 si dichiara che il valore del presente procedimento è superiore a € 5.200,00 ma da comprendersi fino a € 26.000,00 e che pertanto il C.U. non è dovuto in quanto esente per reddito.

Nola li, 21.12.21

**Avv. Elia Alaia**

### **ISTANZA DI NOTIFICAZIONE EX ART 151 C.P.C.**

Ai fini dell'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i soggetti inseriti nelle graduatorie di istituto di terza fascia A.T.A. in cui il ricorrente risultava inserito e in cui chiede essere reinserito e che potrebbero subire un pregiudizio dall'accoglimento del presente ricorso, si rende necessario notificare agli stessi il ricorso e l'emanando decreto di fissazione dell'udienza.

Tuttavia, sorgono oggettive difficoltà nel reperire tutti i nominativi degli eventuali controinteressati.

Rilevato che la notifica dei ricorso nei modi ordinari, oltre che incompleta, potrebbe dilatare oltremodo i tempi del procedimento, anche in considerazione dell'elevato numero di soggetti al quale notificare il presente atto, unita alla impossibilità per l'istante di individuare i nominativi e gli indirizzi degli eventuali controinteressati, si chiede al Giudice adito, ai sensi dell'art. 150 e ss. c.p.c., di autorizzare la notifica agli eventuali controinteressati mediante la pubblicazione del presente ricorso e dell'emanando decreto di fissazione di udienza sul sito ufficiale del Miur,

<http://www.miur.gov.it/web/guest/home> e/o sul sito dell'U.S.R. Emilia Romagna e di Ferrara, o con altra modalità ritenuta idonea dal G.d.L. adito.

Ritenuto quanto sopra, la presente difesa

### **FA ISTANZA**

affinché l'Ill.mo Giudice del Lavoro del Tribunale adito, valutata l'opportunità di autorizzare la notifica ai sensi dell'art. 151 c.p.c., voglia autorizzare la notifica del presente ricorso a:



Studio Legale  
**Avv. ELIA ALAIA**  
*Patrocinante in Cassazione*  
Via Galluccio n. 52 – 80035 Nola (NA)  
Via Santa n. 6- 83020 Sperone (AV)  
Tel./Fax 081/8238017 – cell. 3470065348  
Email: [studioalaia@pec.it](mailto:studioalaia@pec.it) - [studioalaia@inwind.it](mailto:studioalaia@inwind.it)

---

- **Istituto Liceo Classico LC Liceo Ginnasio G. Cevolani** ( C.F.: 81001310382 ) in persona del legale con sede in Cento (FE) alla via Matteotti 17 cap 44042; con indirizzo pec.: [fepc01000e@pec.istruzione.it](mailto:fepc01000e@pec.istruzione.it);

- **Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia-Romagna** ( C.F.:80062970373) in persona del legale rapp.te p.t. con sede in Bologna alla via de' Castagnoli n. 1, 40126, con indirizzo pec: [drer@postacert.istruzione.it](mailto:drer@postacert.istruzione.it).

- **Ufficio Scolastico Territoriale di Ferrara**, (C.F.: 80008820385) in persona del legale rapp.te p.t. con sede in Ferrara (FE) alla via Madama n. 35 cap 44121 e con indirizzo pec: [csafe@postacert.istruzione.it](mailto:csafe@postacert.istruzione.it);

- **Ministero dell'Istruzione e dell'Università e della Ricerca** ( C.F: 80185250588) in persona del Ministro p.t. con sede in presso l'avv.ra distrettuale di Stato sita in Bologna alla via A. Testoni, 6 - C.A.P. 40123 e con indirizzo pec: [ads.bo@mailcert.avvocaturastato.it](mailto:ads.bo@mailcert.avvocaturastato.it);

Quanto ai controinteressati disporre che il presente atto e l'*emanando* decreto di fissazione dell'udienza sia pubblicato sul sito internet ufficiale del MIUR e/o degli uffici scolastici regionali e provinciali, stante la impossibilità materiale di reperire in tempo utile gli indirizzi di tutti coloro che sono collocati in graduatoria.

